



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2009**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**7**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno III - n. 1-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

da principi di carattere generale che dalle norme dettate in materia di riservatezza e *privacy*.

In particolare, si nota che riservatezza e *privacy*, "condividono con il segreto la vocazione ad impedire l'acquisizione, comunicazione e diffusione del contenuto delle confidenze"; se ne differenziano, tuttavia, secondo l'autrice, sotto il profilo dell'interesse perseguito che è rappresentato dall'interesse alla riservatezza, quando la comunicazione confidenziale ha ad oggetto aspetti inerenti la vita dell'autore della stessa; dall'interesse alla *privacy*, quando alla volontà di limitare la conoscenza delle notizie di cui sopra si aggiunge la finalità di controllare l'uso e la circolazione che di tali notizie faccia il destinatario di esse.

In tale contesto assume grande importanza il sistema normativo preposto alla protezione della riservatezza e della *privacy*, in considerazione del nesso fra la tutela dell'inviolabilità della vita privata e le convinzioni in materia di religione garantite dall'art. 19 della Costituzione.

Nella sua parte conclusiva, l'opera affronta la questione dei profili di garanzia eventualmente emergenti dalle norme dettate all'interno del codice in materia dei dati personali (dlgs n. 196/2003), che contiene elementi di interesse tanto sul versante della tutela offerta all'autore della comunicazione confidenziale quanto su quello del destinatario della medesima, "nel primo caso fornendo al singolo individuo gli strumenti necessaria a seguire le vicende relative ai propri dati ed a intervenire sul destinatario delle informazioni stesse al fine di ottenere eventuali correzioni o integrazioni; nel secondo, riconoscendo il diritto della confessione religiosa di cui il ministro di culto è espressione a conservare traccia delle notizie acquisite nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente rilevanti".

L'esame del quadro complessivo della tutela offerta al segreto confessionale si conclude col tentativo da parte del-

l'autrice di fornire una chiave di lettura trasversale per la comprensione di tutto il sistema di protezione delle comunicazioni tra fedele e ministro di culto.

Infatti, lo studio svolto dalla Milani evidenzia l'importanza delle relazioni intercorrenti fra libertà religiosa ed autonomia confessionale, giacché la natura delle informazioni oggetto di confidenza e dei rapporti che fanno da presupposto/contesto alla loro rivelazione è tale da attrarre sia l'interesse dell'individuo, sia quello della confessione religiosa cui appartiene il ministro di culto destinatario delle confidenze stesse.

Ed è la stessa convergenza che può determinare un conflitto tra le istanze di cui sono rispettivamente titolari l'individuo, in relazione all'esercizio del suo diritto di libertà religiosa, e la confessione, per quanto riguarda l'autonomia che le è riconosciuta con riferimento alle informazioni acquisite dal ministro di attività istituzionalmente rilevanti; secondo la riflessione dell'A., quindi, a causa dell'intreccio fra i principi sanciti dagli artt. 19 e 7-8 della Costituzione, emerge l'esigenza di bilanciare l'attenzione prestata alla libertà religiosa individuale con quella dovuta al rispetto dell'autonomia confessionale.

**Valeria Orlando**

Roberta Santoro, *Appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza nell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2008, pp. 125.

Il testo in esame si apre con una introduzione nella quale si rileva «il rapporto tra appartenenza confessionale e diritti di cittadinanza ... rappresenti uno degli ambiti di maggiore sviluppo delle tematiche di ricerca della disciplina del diritto ecclesiastico», precisa che «...il presente lavoro vuole ... inserirsi in un dibattito già aperto, al quale offrire ... spunti di riflessione».

Il primo capitolo del volume, dal titolo (pp. 11-45) «*Fattore religioso, diritti della persona e interesse religioso*», si apre con un paragrafo in cui, dopo aver esaminato il «*quadro giuridico complessivo costituito da una sempre più crescente rivalutazione della persona all'interno dell'esperienza giuridica contemporanea a livello normativo, interno e internazionale*», l'A. afferma che le società contemporanee incominciano a registrare una «*convinta tendenza ad attribuire una nuova rilevanza al primato della coscienza personale*». Nel secondo paragrafo, «*Fattore religioso fra società multiculturali e società multiethniche*», l'A. affronta i problemi connessi al fattore religioso nelle moderne società, multiculturali e multiethniche, concludendo con l'auspicare l'adozione da parte di tutti gli Stati di provvedimenti che tutelino l'identità delle minoranze come attuazione dei principi di uguaglianza e di coesistenza pacifica, principi che possono garantire una «*buona qualità della vita, tra varie popolazioni che coesistono su di uno stesso territorio*». Il terzo paragrafo è infine dedicato all'elaborazione di una «*qualificazione giuridica al plurale dell'interesse religioso esistente in una determinata epoca storica*», e ciò al fine di analizzare l'interesse religioso rispetto non solo ai fedeli cattolici ma anche in relazione ai fedeli appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica e ai non credenti.

Il secondo capitolo dell'opera (pp. 47-79) «*Appartenenza confessionale e diritti della persona*», si apre con l'analisi delle nuove prospettive del concetto di confessione religiosa, specificando che «*il fenomeno religioso è idoneo a stimolare il fenomeno associativo, a far sì che si vengano a creare formazioni sociali particolari alle quali il nostro ordinamento... riconosce... rilevanza e tutela non solo in quanto costituiscono centri di ampliamento delle varie iniziative individuali, ma anche in quanto si presentano come portatori di interessi specifici corrispondenti alle finalità per le quali sorgono e si sviluppano*» (p. 48). Nel

secondo paragrafo l'A., che affronta il tema de «*L'Appartenenza confessionale tra associazione e confessione*», chiarisce che «*l'appartenenza religiosa, quale estrinsecazione della libertà religiosa, presuppone una tutela positiva e negativa: la prima... si estrinseca nella garanzia offerta alla persona di poter conformare il proprio comportamento sociale al credo religioso, sottoponendosi alle norme etiche dello stesso; la tutela negativa si rinviene nel diritto del singolo individuo a non subire trattamenti giuridici discriminatori in virtù della scelta confessionale*». L'A. conclude infine specificando che l'ordinamento giuridico dell'Unione Europea privilegia quest'ultimo aspetto, riservando la materia al diritto degli Stati nazionali, con la conseguente assenza delle questioni concernenti il fenomeno religioso dai Trattati costitutivi dell'Unione. Il terzo paragrafo (pp. 73-76) è dedicato al rapporto tra «*Persona, comunità e soggettività*», ed il quarto a «*La famiglia come comunità non indifferente ai fenomeni religiosi*». Qui l'A. specifica che «*l'unità della famiglia è intesa come comunione o comunanza di valori e di intenti; l'impegno di ciascuno è considerato parte integrante del bene di tutti e la unità si realizza nel rispetto dei diritti individuali*», concludendo che «*la multiculturalità... costituisce il dato o lo sfondo dei nuovi problemi di libertà religiosa che si possono presentare all'interno della comunità familiare, e che devono essere gestiti dal nostro ordinamento*» (p. 79).

Il terzo ed ultimo capitolo dell'opera (pp. 81-113) esamina «*La rilevanza del fattore religioso nelle dinamiche dei rapporti giuridici familiari*». Dopo una premessa nella quale l'A. sottolinea come «*l'Europa stia dando prova di essere società aperta, nella quale diventa realtà la capacità di ammettere ed accettare le differenze che la caratterizzano confermando i valori sanciti dai Trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam (1997)...*», vengono esaminati gli interventi giurisprudenziali

nazionali ed europei in tema di interesse del minore che *«sembra essere proiettato verso dimensioni più ampie e complesse: il minore è considerato come cittadino, ancorché in formazione, facente parte della comunità sociale, al quale si riconosce la titolarità diretta dei diritti fondamentali d'ogni cittadino e il pieno sviluppo della personalità»*. In particolare, spiega l'A., l'esame dei casi giurisprudenziali *«mette in evidenza come il termine "interesse del minore" acquista rilevanza nel momento in cui esso entra in contrasto con gli altri interessi»* e come esso sia da considerarsi un "imperativo etico" in linea con la decisione della Corte Costituzionale n. 222/1983 secondo cui *«la tutela del minore si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti»*. L'A. dopo un'ampia rassegna della giurisprudenza in materia, tanto di legittimità che di merito, conclude il paragrafo affermando che dallo studio effettuato emerge che *«in realtà, la questione è vista esclusivamente dalla posizione dei genitori; infatti, la maggior parte delle controversie analizzate nella giurisprudenza si occupano del conflitto che sorge fra i due genitori, in particolar modo in regime di separazione o divorzio. Inoltre... emerge una maggiore attenzione all'eventuale contrasto tra i genitori nella determinazione degli indirizzi educativi in tema di religione, che non al più importante aspetto dei rapporti tra poteri dei genitori e libertà religiosa del minore»*. Il capitolo prosegue con l'analisi della *«Libertà religiosa e i rapporti tra i coniugi»* volendo sottolineare l'importanza degli stessi rispetto alla tutela dei minori. Partendo dalla necessità di chiarire in che modo il diritto di libertà religiosa possa essere armonizzato con il bene dell'unità familiare, passando attraverso l'esame della portata degli artt. 2, 3, 19 e 29 della Costituzione e attraverso l'analisi delle novità introdotte dalla normativa in tema di affidamento condiviso, l'A. giunge ad affermare che *«... anche rispetto a queste problematiche di natura religiosa, il pro-*

*cesso di allargamento dell'Europa, inteso anche come processo culturale e non solo politico – economico, introduce una nuova dimensione dell'esigenza di protezione del minore, in quanto la salvaguardia offerta dai singoli Stati si mostra sempre meno soddisfacente»*.

L'ultimo paragrafo del testo esamina infine *«La tutela giuridica del minore. La rilevanza del fattore religioso nella definizione della soggettività giuridica del minore»* alla luce del processo di rivalutazione del minore nella sua qualità di persona che assume dimensioni sempre più ampie e complesse. L'A. dapprima ritiene necessario chiarire *«in quale età debba ritenersi effettivamente acquisita dal minore la capacità di esercitare il proprio diritto di libertà religiosa e, di conseguenza, di esprimere le proprie scelte sul piano ideologico e religioso»*, giungendo alla conclusione che l'ordinamento ritiene acquisita nel minore, *«a quattordici anni o a sedici anni, una capacità di giudizio autonoma ed una propria autodeterminazione»*, quindi passa ad esaminare le norme in materia di libertà religiosa e di tutela dei minori contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nella Carta Costituzionale europea. L'A. conclude la sua trattazione specificando che *«solo con la pubblicazione del Libro Bianco sulla gioventù della Commissione europea del 2001 e con il Testo definitivo adottato dalla Convenzione europea dei giovani del 2002, si incomincia ad evidenziare che la gioventù... ha registrato un notevole mutamento sotto effetto dei cambiamenti demografici, ma anche delle modifiche del contesto sociale, dei comportamenti individuali e collettivi, delle relazioni familiari»*, e che *«una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze della gioventù costituisce una delle sfide principali non solo per il presente, ma anche per il futuro delle nostre società»*.

Il testo in esame, come chiarito già nella premessa, trae lo spunto dalla necessità di dare spazio alle questioni che

caratterizzano le religioni nelle società contemporanee, per evidenziare come «*i meccanismi sociali, il sistema delle regole, i principi di legalità, i modelli di coesistenza delle religioni all'interno delle società e di coabitazione delle differenze...*» si trasformino in diritto.

Il crescente interesse per tali aspetti, determinato dal fatto che la società moderna è sempre più multi-etnica e multi-religiosa, ha condotto l'Autrice ad affrontare la tematica dell'appartenenza confessionale soffermandosi in particolare modo sui soggetti "deboli" e sui loro diritti in tema di libertà religiosa.

Il volume risulta particolarmente interessante per gli studiosi di diritto ecclesiastico, in particolare perché in esso si cerca di rileggere alla luce della multiculturalità e della multireligiosità che caratterizza gli stati contemporanei, sia la qualificazione giuridica del concetto di interesse religioso, sia quella di confessione religiosa, sia infine le dinamiche delle relazioni familiari.

**Giuliana Schiano**

Salvatore Prisco, *La laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. IX-137

Con il presente lavoro Salvatore Prisco affronta il tema della laicità, e di come questo valore è vissuto nella recente esperienza costituzionale.

Era inevitabile, quindi, che il libro, così concepito, finisse per richiamare l'attenzione di coloro che hanno posto la questione della laicità al centro dei propri studi e della propria riflessione.

Non v'è dubbio che ad alcuni studiosi il tema affrontato dal giurista partenopeo possa apparire, in qualche senso, traluzio o "consumato"; ed in effetti sul punto ci sono stati notevoli "esercizi" intellettuali. Il lavoro in esame, però, comprova l'attualità e la concretezza della questione laica, specie in un Paese,

come il nostro, dove si è dovuto provare a "conciliare il super principio costituzionale – non espresso, ma implicito – di laicità e quella dose di < confessionismo strisciante > che tuttora permane nel nostro ordinamento". Esso, infatti, mette capo a un "percorso di riflessione" - come è sotto-titolata, in copertina, l'opera - che non matura nel chiuso dello Studio napoletano dell'illustre A., ma che si alimenta dalle fattispecie concrete di cui i nostri Giudici sono stati, di recente, investiti. Si tratta, dunque, di un percorso che parte dalla cattedra e che muove verso il foro, a ricercare come il principio è vissuto, inteso, applicato; continuamente "parametrando" su questa dimensione "vivente" del principio stesso.

Il concetto di laicità, invero, può essere inteso in due modi distinti, ma complementari: come principio che informa le istituzioni repubblicane nel rapporto con i consociati, e come principio connesso alla libera determinazione della persona, all'incondizionato svolgersi della personalità nell'approccio al fatto religioso. Si tratta di prospettive diverse di cui è traccia continua e "sotterranea" nel discorso del nostro Autore.

Ecco allora emergere, per il primo aspetto, il problema dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, della compatibilità di questa previsione con il "pluralismo confessionale e culturale" predicato dall'art. 8 della nostra Costituzione. Come ha precisato la Corte Costituzionale (sent. n. 203 del 1989), il principio di laicità implica presidio costante di questo pluralismo, tale da imporre una "rimodulazione" del Concordato alla stregua dei principi costituzionali sopravvenuti. In questa "rimodulazione" è la chiave per ritenere compatibile l'insegnamento cattolico nelle scuole quante volte non implichi oneri di motivazione del rifiuto dell'insegnamento stesso, o ancora l'obbligo, per l'alunno che abbia deciso di non avvalersene, di optare per altra materia.